

§ 649. - Circ. 5 febbraio 1991 n. 31. Chiarimenti vari in materia di prestazioni pensionistiche PM a seguito di quesiti posti dalle SAP. Precisioni in ordine alla competenza alla trattazione delle prestazioni in favore dei lavoratori marittimi. Modifiche al prospetto per l'attribuzione dei codici di diritto a pensione di cui alla circolare n. 45 del 19.2.1990.

Si fa seguito alle circolari n. 3 del 3 gennaio 1990 n. 45 del 19.2.1990 n. 149 del 26.6.1990 e si forniscono chiarimenti ad ulteriori quesiti di carattere generale posti dalla SAP.

1) Prestazioni ai sensi della legge n. 222 del 1984 in favore di marittimi titolari di pensione per inabilità alla navigazione, accertamento dei requisiti amministrativi.

Quesito.

I lavoratori marittimi titolari di pensione per inabilità alla navigazione liquidata ai sensi degli artt. 33 e 34 della legge n. 413/84 possono chiedere, al verificarsi del riconoscimento del diritto ad una prestazione ai sensi della legge n. 222/84, la liquidazione di detta prestazione con il computo dell'intera contribuzione versata nell'A.G.O., con revoca della pensione PM ai sensi dell'art. 35 della stessa legge n. 413/84. Si chiede se, in sede di definizione di detta prestazione, l'accertamento dei requisiti contributivi ed in particolare del periodo assicurativo nel quinquennio debba effettuarsi con riferimento alla data della specifica domanda di prestazione ai sensi della legge n. 222/84, ovvero il diritto possa ritenersi cristallizzato alla data di liquidazione della pensione per inabilità alla navigazione.

Chiarimenti.

Considerato che le pensioni ordinarie e privilegiate per inabilità alla navigazione, di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 413/84, costituiscono prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché riservate ai soli lavoratori marittimi (art. 29 legge n. 413/84), nel caso prospettato possono trovare applicazione le disposizioni previste dalla circolare n. 53616 A.G.O./262 del 3.12.1984 (par. 1.3, nota 7) in caso di passaggio tra le due forme alternative di trattamento di invalidità regolate dalla legge n. 222/1984.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per la determinazione delle prestazioni ai sensi della legge n. 222 si deve, pertanto, far riferimento alla data di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità alla navigazione.

2) Decorrenza della pensione di reversibilità PM.

Quesito.

Si chiede se ai fini della decorrenza della pensione di reversibilità PM, nel caso in cui il decesso del dante causa sia avvenuto anteriormente al 1.9.1984 e la domanda sia stata presentata oltre l'anno dal decesso, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 658/67 che prevede la decorrenza della pensione dalla data della domanda ovvero siano operanti le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Chiarimenti.

Tenuto conto che la soppressione della cn pm va riferita, agli effetti giuridici, alla data del 31.12.1979, consegue che dal 1.1.1980 hanno efficacia le dispo-

sizioni dell'art. 57 della legge n. 413/84 secondo cui le pensioni dirette ed ai superstiti costituiscono a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto da tale data si applicano per le pensioni reversibilità le norme dell'A.G.O. anche in materia di decorrenza (ovviamente tenendo conto dei termini di prescrizione).

3) Reintegro personale esodato ai sensi della legge n. 856/86.

Quesito.

Si chiede se con il recupero dei ratei di pensione divenuti indebiti a seguito di provvedimento che reintegra in servizio personale già collocato in pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 856/86, debbano pretendersi anche interessi legali e rivalutazione monetaria.

Chiarimenti.

Nella fattispecie in esame, come in tutti i casi di percezione di prestazioni indebite non dovute a dolo, trova applicazione l'art. 69, 3 comma, della legge n. 153/1969 che esclude il gravame degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

4) Domanda di pensione di anzianità esplorativa.

Quesito.

Si chiede se è legittimo in sede di domanda di pensione di anzianità esplorativa, comunicare all'interessato la posizione assicurativa comprensiva dei prolungamenti dei periodi di navigazione, determinata in relazione alla decorrenza teorica riferita alla domanda e, ove a tale data non sussista il diritto, come porre in grado l'assicurato di valutare l'utilizzazione di eventuali "resti" dei prolungamenti non accreditabili "per capienza" all'atto della domanda esplorativa.

Chiarimenti.

Le SAP possono procedere alla definizione delle domande di pensioni esplorative in favore di assicurati marittimi, effettuando la costituzione della posizione assicurativa con i programmi di calcolo della procedura PM ed assumendo come data teorica di decorrenza quella della presentazione della domanda esplorativa.

Nel fornire il prospetto della posizione assicurativa comprensiva della contribuzione effettiva (A.G.O. e PM) e figurativa, nonché dei prolungamenti ex legge n. 413/84, si dovrà avvertire l'interessato che eventuali "resti" dei prolungamenti potranno essere inseriti fino alla decorrenza effettiva della pensione in occasione della definizione della domanda di pensione.

5) Competenza delle SAP provinciali e sub-provinciali in materia di prestazioni in favore dei lavoratori marittimi, con riferimento alla circolare n. 165 del 17.7.1990.

In attesa che vengano fornite precisazioni in ordine alla competenza degli adempimenti riguardanti i fondi speciali, le SAP provinciali e sub-provinciali, relativamente alle domande di prestazione dei lavoratori marittimi, dovranno continuare a svolgere come per il passato, secondo la competenza territoriale, tutte le attività rientranti sia nell'"area gestione posizioni assicurative" che nell'"area pensioni", salva, comunque, ogni opportuna decisione del comitato dei direttori nell'ambito regionale.

6) Precisazioni sulla data di "maturazione dei requisiti A.G.O." di cui al prospetto per l'attribuzione

dei codici di diritto a pensione allegato alla circolare n. 45 del 19.2.1990.

Le variazioni di data (da 1.9.1989 a 1.10.1989 e da 31.8.1989 a 30.9.1989) di cui al paragrafo 7), ultimo capoverso, della circolare n. 3 del 3.1.1990 ed al paragrafo 3, lettera c, della circolare n. 45 del 19.2.1990 hanno effetto per quanto attiene la decorrenza della pensione e non anche per la maturazione dei requisiti di età e di assicurazione. Pertanto il prospetto allegato alla citata circolare n. 45 deve essere modificato come segue nella colonna "conseguimento requisiti A.G.O." ai punti:

6 = 31.08.1989 anziché 30.09.1989
7 = 01.09.1989 " 01.10.1989

8 = 31.08.1989 "	30.09.1989
9 = 01.09.1989 "	01.10.1989
-10 = 31.08.1989 "	30.09.1989
-16 = 01.09.1989 "	01.10.1989
-17 = 31.08.1989 "	30.09.1989
-24 = 31.08.1989 "	30.09.1989
-26 = 31.08.1989 "	30.09.1989
-28 = 30.09.1989 "	01.10.1989

e nella colonna "decorrenza PM" ai punti:

-24 = 31.08.1989 anziché 30.09.1989
-25 = 31.08.1989 " 30.09.1989

Ad ogni buon fine, si allega il prospetto di cui trattasi aggiornato con le variazioni di data sopra descritte.